

VERBALE n. 77 del 2.5.2019

Il giorno due del mese di maggio dell'anno duemiladiciannove alle ore 15.00 si è riunita in sessione straordinaria, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Sindaci del Consorzio Farmaceutico Intercomunale (CFI) presso la sede legale sita in Salerno alla via Sabato Visco n. 24/c per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui all'allegata convocazione prot. n. 781 del 15.04.2019 (all.1)

Sono presenti per il Comune di Capaccio Paestum (quota consortile 2/7) il commissario straordinario Dott.ssa Rosa Maria Falasca, per il Comune di Cava de' Tirreni (quota 1/7) il Sindaco dott. Vincenzo Servalli, per il Comune di Eboli (quota capitale 2/7) il sindaco dott. Massimo Cariello, per il Comune di Salerno (quota consortile 2/7) l'assessore delegato dott. Luigi Carmelo Della Greca (all. 2)

Sono presenti il presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Andrea Inserra, i consiglieri di amministrazione dott. Filippo Accardi e dott. Antonio Agresti, i revisori dei conti dott. Enrico Rocco, il dott. Ernesto Giordano e la dott.ssa Immacolata Garofalo, il direttore generale dott. Francesco Sorrentino per la verbalizzazione della seduta odierna.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver verificato la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara la riunione validamente costituita e dà inizio ai lavori.

L'Assemblea in via preliminare delibera all'unanimità di prendere atto della nota del Comune di Scafati prot. n. 0023718 del 30.04.2019 (all.3) e demanda al Presidente di riscontrare la stessa ai sensi già deliberati dall'Assemblea medesima nella seduta del 4.12.2018.

Punto 1. L'Assemblea delibera all'unanimità di rinviare la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo 2018 e dei relativi allegati alla prossima seduta che viene autoconvocata per il giorno 9.5.2019 alle ore 8.00 in prima convocazione e per il giorno 10.05.2019 alle ore 14.00 in seconda convocazione.

Punto 2. L'Assemblea delibera all'unanimità di rinviare la discussione e l'approvazione del Piano Programma/bilancio di previsione/budget triennale 2019/2021 alla prossima seduta già autoconvocata come già riportato al precedente punto 1.

Punto 3. L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare l'ipotesi di ristoro, quantificata dal consiglio di amministrazione, a seguito del recesso del Comune di Scafati dalla compagine consortile (all.4);

L'Assemblea, inoltre, delibera all'unanimità di approvare lo schema di convenzione per la gestione delle farmacie comunali di Scafati (all.5)

Punto 4. L'Assemblea, a seguito dell'analisi dei risultati del fatturato delle farmacie nell'anno 2018, a seguito delle rilevanti e preoccupanti criticità registrate in sede di verifiche poste in essere, ritenendo, altresì, di preservare il patrimonio dell'ente anche alla luce dei giudizi di responsabilità ancora in corso innanzi alla Corte dei Conti nei confronti di alcuni dei precedenti amministratori, delibera all'unanimità di approvare il seguente atto di indirizzo da trasferire al consiglio di amministrazione per l'esecuzione delle successive misure da adottare:

- intensificazione dei controlli interni in ordine alle corrette gestione e detenzione delle giacenze di magazzino, agli sconti applicati, agli acquisti smodati con inasprimento delle sanzioni disciplinari in caso di recidiva e contestuale recupero dei maggiori costi gravanti sul bilancio consortile;
- monitoraggio della performance del personale dipendente;
- incentivazione buone prassi del personale da collegare esclusivamente al cospicuo incremento del fatturato;
- valorizzazione delle professionalità interne per l'erogazione dei servizi da offrire in farmacia all'utenza;
- individuazione di una figura professionale di coordinamento che abbia consolidata esperienza nella gestione degli stessi e che garantisca tutela nei confronti del patrimonio pubblico, possibilmente coincidente con il responsabile della prevenzione della corruzione.

Punto 5. L'Assemblea delibera all'unanimità di rinviare ad altra seduta la discussione e l'approvazione dell'accordo/transazione con il Comune di Agropoli per la gestione della locale sede farmaceutica comunale.


Punto 6. L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare, compatibilmente con la continuità aziendale, il seguente atto di indirizzo avente ad oggetto il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021:

- reclutamento mediante convenzione con il centro per l'impiego della Provincia di Salerno di n. 2 farmacisti cat. D1 con contratto part-time al 50% ed a tempo indeterminato iscritti negli elenchi di cui all'art. 1 della L. 68/99;
- reclutamento mediante concorso pubblico di n. 4 istruttori amministrativi cat. C con contratto part-time al 50% ed a tempo indeterminato;
- reclutamento mediante concorso pubblico di n. 1 istruttore direttivo esperto in comunicazione istituzionale, marketing, comunicazione socio – sanitaria cat. D 1 con contratto full time ed a tempo indeterminato

Punto 7. L'Assemblea delibera all'unanimità di promuovere l'alienazione dell'immobile sito in Salerno alla via S. Visco n. 24/c, demandando al Consiglio di Amministrazione e al direttore generale gli adempimenti per l'acquisizione di una stima del valore del predetto immobile da trasmettere all'Assemblea stessa per le opportuna valutazioni

Punto 8. L'Assemblea delibera all'unanimità di rinviare la discussione e l'approvazione della modifica dell'art. 15 della convenzione disciplinante la gestione della farmacia comunale di Lioni ad una prossima seduta.

Punto 9. L'Assemblea, al fine di incrementare necessariamente il fatturato dell'ente in uno all'offerta dei servizi all'utenza, delibera all'unanimità di demandare al Consiglio di amministrazione l'applicazione di sconti sui farmaci e sui parafarmaci da riservare ai dipendenti dei Comuni consorziati e degli enti delle società dagli stessi partecipati, nonché, a seguito di specifiche richieste dei Comuni, anche ai dipendenti delle società concessionarie di servizi pubblici comunali. L'Assemblea, infine, delibera all'unanimità di estendere la



CONSORZIO
FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE



VERBAND DER EUROPÄISCHEN SOZIALENAPOTHEKEN
EUROPEAN UNION OF THE SOCIAL PHARMACIES
UNION EUROPEENNE DES PHARMACIÉS SOCIAUX
UNION EUROPÉENNE DES PHARMACIÉS SOCIAUX
EUROPESE UNIE VAN DE SOCIALE APOTHEKEN
EUROPEJSKÁ UNIA APTEK SOCIÁLNÝCH
UNIÃO EUROPEIA DES FARMÁCIAS SOCIAIS

scontistica prevista per i dipendenti dei Comuni aderenti al Consorzio anche ai dipendenti di altri enti pubblici presenti sul territorio che ne facciano richiesta.

Il Presidente, nel prendere atto dell'esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 17.00.

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Francesco Sorrentino

Il Presidente

dott.ssa Rosa Maria Falasca



CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

protocollo n° 721

Data 15 / 04 / 2019

Uscita/Entrata

Ai Sindaci dei Comuni di

CAPACCIO - PAESTUM
CAVA DE' TIRRENI
EBOLI
SALERNO
SCAFATI

p.c. Al Presidente del C.d.A.
Sede
Al Direttore Generale
Sede
Al Collegio dei Revisori del Conti
Sede

Oggetto: convocazione Assemblea straordinaria ex art. 11 dello Statuto.

Si comunica che l'Assemblea dei Sindaci del Consorzio Farmaceutico Intercomunale è convocata, in sessione straordinaria, in prima convocazione per le ore 7.00 del giorno 30.4.2019 ed in seconda convocazione per le ore 15.00 del giorno 2.5.2019 in seduta pubblica, presso la sede del Consorzio Farmaceutico Intercomunale in via S.Visco, 24/C - Salerno – per discutere e deliberare sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1. Bilancio consuntivo 2018 e relativi allegati.
2. Piano programma/bilancio di previsione/budget triennale 2019-2021
3. Ipotesi di ristoro a seguito del recesso del Comune di Scafati dalla compagine consortile approvazione convenzione-transazione per gestione provvisoria farmacie comunali in Scafati
4. Atto di indirizzo al consiglio di amministrazione per l'intensificazione in materia di controlli interni finalizzati alla tutela del patrimonio dell'ente.
5. Accordo per il rinnovo della convenzione con il Comune di Agropoli per la gestione della locale sede farmaceutica
6. Atto di indirizzo per il fabbisogno di personale triennio 2019-2021
7. Alienazione immobile sito in via S.Visco a Salerno
8. Presa d'atto ristoro dal Comune di Scafati al Consorzio Farmaceutico Intercomunale per il recesso – approvazione transazione convenzione per la gestione temporanea delle farmacie comunali di Scafati
9. Varie ed eventuali



Presidente dell'Assemblea

Roberto Felice

Comune di Salerno
Prot U N.0079622 29/04/2019 11:17
Cla: 1



IL SINDACO

Vista la nota, prot. Arch. Gen.n 78355 del 24.04.2019, con la quale il Presidente dell'Assemblea comunica che l'Assemblea dei Sindaci del Consorzio Farmaceutico Intercomunale è convocata in sessione straordinaria, in prima convocazione per il giorno 30.04 2019 alle ore 07.00 ed in seconda convocazione per il giorno 2.05.2019 alle ore 15.00, presso la sede del Consorzio, ubicata in Salerno via S.Visco n.24/C, per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e meglio dettagliati nella suddetta nota che si allega;

Ritenuto di delegare un rappresentante dell'Amministrazione per la partecipazione a detta Assemblea;

Visto il D.lgs n..267/2000 ;

DELEGA

L'Assessore al Bilancio - Sviluppo dr. Luigi Carmelo Della Greca a rappresentare l'Amministrazione in seno all'Assemblea - sessione straordinaria - del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, nel giorno e luogo indicati in premessa.

Salerno,

arch. Vincenzo Napoli



COMUNE DI SCAFATI
PROVINCIA DI SALERNO
CONTROLLO ANALOGO

Cap. 84018

P.I. 00625680657

Prot. N.

Al Presidente del
Consorzio Farmaceutico Intercomunale
salerno@assofarm.postecert.it

Ai Comuni Consorziati
Capaccio Paestum
Salerno
Cava de' Tirreni
Eboli

E, p.c. Alla Commissione Straordinaria

Oggetto: Assemblea straordinaria ex art. 11 dello Statuto del 02.05.2019.

In riferimento all'oggetto, d'ordine della Commissione Straordinaria che legge per competenza, considerato il breve lasso di tempo intercorso tra la trasmissione della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria convocata per il giorno 02.05.2019, che tra questi il bilancio al 31.12.2018 è pervenuto solo in data 29.04.2019, considerato altresì quanto eccepito dal controllo analogo nel verbale n. 35 del 30.04.2019 che si allega, si chiede un breve rinvio per la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Distinti saluti.

Scafati, 30.04.2019

Il Controllo analogo
Dott. Giacomo Cacchione



COMUNE DI SCAFATI
PROVINCIA DI SALERNO
 UFFICIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Cap. 84018

P.I. 00625680657

Verbale n. 35 del 30.04.2019

OGGETTO: Consorzio Farmaceutico Intercomunale

Addì, 30.04.2019, presso la Casa Comunale, alle ore 17:00 si sono riuniti i componenti del Controllo Analogo, nominati con deliberazione commissariale n. 1 del 15.01.2018:

- Dr. Giacomo Cacchione, responsabile del Settore III;
- Dr.ssa Anna Sorrentino, responsabile del Settore II;
- Arch. Erika Izzo, responsabile del Settore VI.

Oggetto dell'incontro è il controllo sul Consorzio Farmaceutico Intercomunale.

Premesso che:

- in data 26.04.2019 alle ore 12:56 è stata assegnata al Responsabile del Settore III la nota prot. n. 22857 del 24/04/2019, a firma del Presidente dell'Assemblea del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, avente ad oggetto "Convocazione Assemblea straordinaria ex art. 11 dello Statuto", con allegati, tra l'altro, il bilancio di previsione triennio 2019/2021, l'ipotesi di determinazione ristoro dovuto dal Comune di Scafati a seguito recesso dal Consorzio e la convenzione tra il Consorzio Farmaceutico Intercomunale e il Comune di Scafati per la gestione della Farmacie comunali;

- lo stesso Responsabile, in data 29.04.2019, ha immediatamente convocato la riunione del Controllo Analogo in data odierna in via d'urgenza;

- in data 30.04.2019 veniva altresì acquisita dal Responsabile del Settore III la nota prot. n. 23233 del 29.04.2019, a firma del Consorzio Farmaceutico Intercomunale contenente il bilancio del Consorzio al 31.12.2018.

Preliminarmente va evidenziato che da precedenti comunicazioni, da ultimo la nota prot. n. 68100 del 13.12.2018, che si allega in copia, risulta che il Comune di Scafati non è più compreso nella compagine consortile. Viceversa, dalla convocazione dell'Assemblea Straordinaria pervenuta in data 24/04/2019, prot. n. 22857, il Comune di Scafati viene inserito tra i soci ed invitato a partecipare all'adunanza del 02.05.2019.

Tutto ciò premesso occorre che il Consorzio Farmaceutico Intercomunale chiarisca la posizione del Comune di Scafati in ordine al recesso attivato ed agli effetti dello stesso in relazione allo stato di socio.

In ogni caso, considerata la mole e la complessità della documentazione presentata e che la stessa è pervenuta a questo ufficio soltanto in data odierna, ove mai il comune di Scafati risultasse ancora compreso nella compagine consortile, si rappresenta, la necessità di chiedere un rinvio a breve al fine di poter visionare con consapevolezza documenti sociali così importanti per il prosieguo delle attività consortili.

Si trasmette il presente verbale alla Commissione Straordinaria per quanto di competenza.
 Il verbale si chiude alle ore 18:10

Il Controllo Analogo
 Dott. Giacomo Cacchione

Arch. Erika Izzo

Dott.ssa Anna Sorrentino

CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

Via Visco 24c 84131 SALERNO PI. 03406400659

IPOTESI DETERMINAZIONE RISTORO DOVUTO DAL COMUNE DI SCAFATI A SEGUITO RECESSO DAL CONSORZIO

2. Normativa di riferimento

Il servizio farmaceutico è regolato nel nostro Paese da un complesso di norme contenute in diverse fonti legislative che, nel tempo, hanno finito per sovrapporsi l'un l'altra. Le principali fonti normative sono:

- R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie"
- R.D. 30-9-1938 n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico".
- L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali"
- L. 2.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico"
- D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico"
- L. 8.11. 1991, n. 362. "Norme di riordino del settore farmaceutico"
- D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 "c.d. Decreto Bersani"
- D.L 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 "c.d. Decreto Cresci Italia"

Il servizio farmaceutico alla popolazione viene erogato principalmente tramite le farmacie territoriali, che possono essere:

- urbane se collocata in Comuni o centri abitati con più di 5.000 abitanti
- rurali se collocate in Comuni o centri abitati con meno di 5.000 abitanti.

La vendita di medicinali per uso umano non soggetti a prescrizione medica e di quelli per uso veterinario, anche soggetti a prescrizione veterinaria, è inoltre consentita negli esercizi individuati dal DL 223 del 4.07.2006, convertito in legge con modificazioni, con L. 248 del 4.08.2006 .

L'organizzazione del servizio farmaceutico assume come riferimento territoriale il bacino di utenza di ogni singolo Comune italiano. Il criterio prevalente per stabilire il numero delle farmacie in ogni Comune è quello demografico, in base al quale il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti (D.L. 24.01.2012, n.1, convertito n la L. 27 del 24.03.2012). In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio demografico ed entro il limite del 5% delle sedi complessive, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri. La legge 27/2012 non ha abrogato quanto previsto dall'art 104 del TULS , come sostituito dall'art. 2 della L. 8.11. 1991, n. 362, che aveva introdotto il cosiddetto "criterio topografico". Secondo questo criterio le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono istituire una farmacia, in deroga al criterio della popolazione di cui all' art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, a condizione che la stessa sia collocata ad una distanza di almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale facoltà è esercitabile da parte di comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune. L'entrata in vigore della L. 27/2012 ridurrà fortemente l'esigenza di ricorrere al criterio topografico. In pratica, la quasi totalità di queste farmacie verrà riassorbita dai nuovi parametri del quorum farmacia/abitanti.

Le Farmacie comunali.

Le farmacie pubbliche sono quelle il cui titolare è il Sindaco del Comune ove sono ubicate.

Le farmacie comunali entrarono nella legislazione italiana con il R.D. 15.10.1925, n. 2578, con il quale i Comuni vennero autorizzati a gestire le farmacie.

La L. 475/1968 ha introdotto il diritto di prelazione da parte dei Comuni , in base al quale la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune (art.9). Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto. La L. 475/1968 equiparò le farmacie ospedaliere esterne, precedentemente istituite dalle opere pie che gestivano ospedali, a quelle comunali per quanto riguarda il diritto di prelazione. Queste farmacie sono ora in gran parte state cedute o trasformate in farmacie comunali, ma la normativa prevista dalla L. 475/1968 è tutt'ora vigente. Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso, tenendo presenti le prelazioni sopra indicate per determinare l'inizio dell'alternanza.

In deroga a quanto previsto dall' art.9, il c. 3 del D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con la L. 23.03.2012, n. 27, ha disposto che sulle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione individuate con la procedura indicata dalla stessa legge e ammesse all'assegnazione per concorso straordinario, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte dei comuni.

Per contro, fino all'anno 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art.11 del D.L. 24.01.2012, n. 1 (vale a dire quelle istituite nelle stazioni ferroviarie,

negli aeroporti civili a traffico internazionale, ecc.) devono essere offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. Le sedi farmaceutiche così istituite sono considerate come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite (art. 23, D.L. 06.07.2012, n. 95). I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.

L'art. 8 della L. 08.11.1991 n. 362 stabilisce che la gestione societaria è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività esplicita nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (art. 5 D.L.4.07.2006, n. 233). La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco. (G.U. 30.07. 2003, n. 30 - Prima serie speciale).

b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

Le forme di gestione delle farmacie comunali.

Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della L.8.06.1990, n. 142:

a) in economia;

b) a mezzo di azienda speciale;

c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti. dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.

e) a mezzo di società di capitali, anche senza prevalenza di partecipazione pubblica (art. 12 L. 23.12.1992, n. 498). Il c.1-bis art.100 D.Lgs n. 219/2006 prevede che le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali

Trasferimento della titolarità di farmacie in gestione comunale.

I comuni possono cedere la titolarità della farmacia comunale gestita in economia o mediante azienda speciale, con modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, anche a tutela del personale dipendente (L. 362/1991). In caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto di prelazione e ad essi si applicano le norme dell'articolo 7. La facoltà del comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, è sospesa per tre anni qualora il comune abbia trasferito la titolarità della farmacia.

I comuni non possono però cedere la titolarità o la gestione delle farmacie previste dall'art. 11 del D.L. 24.01.2012, modificato dalla legge di conversione, collocate nelle stazioni, aeroporti, centri commerciali ecc. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.

Convenzione.

I rapporti tra le farmacie e il Servizio sanitario nazionale sono regolati da una Convenzione Nazionale stipulata tra Federfarma e le Regioni. Il testo della Convenzione che viene di seguito riportato, è stato reso esecutivo con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1998.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 502/92 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 517/93 siglato l'8 agosto 1996, modificato, integrato il 3 aprile 1997.

Convenzione sanitaria delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento dei seguenti servizi:

- qualificare e razionalizzare il servizio reso dalle farmacie convenzionate;
- attuare l'informazione al cittadino (prevenzione, educazione sanitaria);
- attuare le prenotazioni di prestazione specialistiche per via informatica (CUP) nel caso le regioni ne ravvisino la necessità;
- monitorare i consumi farmaceutici anche ai fini di indagini di farmacovigilanza;
- erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende U.S.L. In caso di contestazione fra le parti, la valutazione è demandata alla Commissione di cui all'art. 11;
- attuare l'integrazione della farmacia con le strutture socio sanitarie deputate alla effettuazione dell'assistenza domiciliare.

4. ATTUALE GESTIONE

Le farmacie comunali del Comune di Scafati sono gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale sulla base del contratto di consorzio, il quale affida la gestione sulla base del rapporto sociale, prevedendo espressamente che al termine del rapporto il comune dia un ristoro al CFI per la gestione.

Il Consorzio costituito nel 1996 da un gruppo di 6 comuni della Provincia di Salerno tra cui Scafati che partecipa con l'affidamento di 5 farmacie comunali, gestisce farmacie comunali su tutto il territorio provinciale.

Il Consorzio aderisce ad ASSOFARM, e attualmente gestisce più di 20 farmacie con circa 85 dipendenti; acquisto di attrezzature mediche per analisi e controlli a disposizione delle singole farmacie; diffusione di informazioni socio-sanitarie; organizzazione di servizi socio-assistenziali.

Per quanto concerne il personale delle farmacie di Scafati è composto da :

FARMACIA	FARMACISTI FT	FARMACISTI PT	COMMESSI FT	COMMESSI PT	PULIZIE
FARMACIA SCAFATI 1	2	0	1	0	0
FARMACIA SCAFATI 2	2	1	1	0	0
FARMACIA SCAFATI 3	0	0	0	0	0
FARMACIA SCAFATI 4	2	0	1	0	1
FARMACIA SCAFATI 5	5	0	1	0	1
TOTALE	13	1	4	0	2

2. Il consorzio Intercomunale ha provveduto all'investimento iniziale per l'apertura delle farmacie come da tabelle successive che il gestore comunque deve recuperare per evitare che vengano addebitate agli altri comuni soci.

3. Il fatturato della farmacia negli ultimi anni ha avuto una tendenza in aumento, mentre i costi di gestione hanno avuto una tendenza in diminuzione.

4. Dai bilanci è facile notare che il risultato di esercizio della farmacia dipende molto dalla politica adottata dal consorzio in merito alla fornitura dei farmaci e dal ribaltamento dei costi generali del consorzio, nonché dalla giacenza di magazzino al 31/12 di ogni anno.

FATTURATO FARMACIE SCAFATI

FARMACIA	Vol.affari 2017	Vol.affari 2016	Vol.affari 2015	Media vol. affari	Prezzo di vendita coeff. 1,8
Scafati 1	372.301	384.670	300.235	352.402	634.323
Scafati 2	782.007	753.165	807.902	781.025	1.405.845
Scafati 3	385.011	427.948	421.826	411.595	740.871
Scafati 4	695.410	649.050	657.656	667.372	1.201.270
Scafati 5	1.481.838	1.410.848	1.276.485	1.389.724	2.501.503
totale	3.716.567	3.625.681	3.464.104	3.602.118	6.483.812

Nel prospetto che precede vengono evidenziati i volumi di affari da prendere a riferimento per il calcolo del valore delle farmacie sulla base di un moltiplicatore di mercato ai fini di calcolare una base di riferimento per il successivo calcolo del ristoro previsto.

Per addivenire al valore complessivo delle farmacie oltre all'avviamento occorre tenere conto dell'investimento iniziale in attrezzature, arredi ed eventualmente anche il magazzino merci.

Gli investimenti iniziali per l'avvio delle farmacie ammontano a circa € 500.000,00. Tale investimento iniziale del primo impianto ha contribuito alla creazione ed alla stabilizzazione dei volumi d'affari odierni e quindi alla generazione del valore delle farmacie oggi nella proprietà del Comune di Scafati. Pertanto il ristoro spettante non può che essere proporzionato al **valore creato, tenendo conto del costo dell'investimento**.

Pertanto partendo dalla tabella precedente si procederà all'individuazione del ristoro ritenuto congruo per il CFI.

Il primo passaggio prevede una normalizzazione del calcolo del valore delle farmacie su base territoriale secondo i valori di mercato locali applicando il coefficiente di 1,5 sulla media del volume di affari, tenendo conto anche che una gestione di natura privatistica non potrà che migliorare i risultati ottenuti dal CFI:

FARMACIA	Vol.affari 2017	Vol.affari 2016	Vol.affari 2015	Media vol. affari	Prezzo di vendita coeff. 1,5 su V.A.
Scafati 1	372.301	384.670	300.235	352.402	528.603
Scafati 2	782.007	753.165	807.902	781.025	1.171.537
Scafati 3	385.011	427.948	421.826	411.595	617.392
Scafati 4	695.410	649.050	657.656	667.372	1.001.058
Scafati 5	1.481.838	1.410.848	1.276.485	1.389.724	2.084.586
totale	3.716.567	3.625.681	3.464.104	3.602.118	5.403.176

Al valore a titolo di avviamento di ogni farmacia va aggiunto l'investimento iniziale.

beni	Farmacia Scafati 1	Farmacia Scafati 2	Farmacia Scafati 3	Farmacia Scafati 4	Farmacia Scafati 5	
Ristrutturazione	9849	0			43737	
impianti	10573	3713	15809	3042	14152	
Arredi	87145	32594	35919	65929	17947	
Macchine ufficio	22275	18553	10885	14931	6580	
Attrezz. varia	26904	10341	4200	7660	5100	
Totale	156746	65201	66813	91562	87516	467838,00

CALCOLO VALORE RISTORO

FARMACIA	Prezzo di vendita coeff. 1,5 su V.A.	Ristoro 33% su prezzo di vendita	Investimento iniziale	Apporto iniziale	Valore ristoro
Scafati 1	528.603	174.439	156.746	72.300	258.885
Scafati 2	1.171.537	386.607	65.201	72.300	379.508
Scafati 3	617.392	203.739	66.813	72.300	198.252
Scafati 4	1.001.058	330.349	91.562	72.300	349.611
Scafati 5	2.084.586	687.913	87.516	72.300	703.129
totale	5.403.176	1.783.047	467.838	361.500	1.889.385

Pertanto si ritiene congruo un ristoro calcolato sulla base del criterio di cui alle tabelle precedenti, integrato dalla differenza tra valore effettivo dell'investimento effettuato su ogni singola farmacia e l'apporto iniziale per un totale **di € 1.889.385**

In ogni si rende necessaria la sottoscrizione di un **documento transattivo/convenzionale** che, fino al 31.12.2019 (eventualmente prorogabile) disciplini la gestione delle farmacie comunali di Scafati da parte del Consorzio Farmaceutico Intercomunale nelle more delle definizioni condivise dell'importo del ristoro.

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE E IL COMUNE DI SCAFATI PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI

Con la presente scrittura redatta in duplice originale e composta di n....pagine dattiloscritte e singolarmente sottoscritte tra:

- **il Consorzio Farmaceutico Intercomunale**, in persona del suo Direttore Generale, dott. Francesco Sorrentino, con sede in Salerno, alla via Sabato Visco, 24-c P.IVA 03406400659 (di seguito denominato più semplicemente **C.F.I.**);

E

- **il Comune di Scafati** rappresentato dalla sua Commissione Straordinaria nella persona dei Dott..... con sede in Scafati alla Via.....P. IVA.....(di seguito denominato più semplicemente **Comune**)

PREMESSO

- Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale è un Ente pubblico costituito, ai sensi e per gli effetti degli art. 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267, e dell'art. 25 della Legge 142 dell' 8 giugno 1990 sulla base della convenzione sottoscritta tra gli enti aderenti, comuni di Capaccio Paestum, Cava de' Tirreni, Eboli, Salerno, Scafati, per l'esercizio integrato, fra i Comuni consorziati, delle funzioni relative ai servizi previsti nel suo Statuto;

- che con nota del 26.7.2018 la Commissione Straordinaria del Comune di Scafati ha chiesto al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti al C.F.I. di convocare l'assemblea per discutere il seguente ordine del giorno “ Recesso del Comune di Scafati dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale chiedendo, altresì al fine di velocizzare il procedimento di recesso, un incontro con tutti i sindaci da tenersi preliminarmente all'assemblea;

- che all'incontro tenutosi presso la sede del C.F.I., in data 8.1.2018, la Commissione Straordinaria ha illustrato le ragioni della necessità del recesso, propedeutico all'alienazione delle 5 farmacie esistenti nel territorio comunale, al fine di evitare il dissesto finanziario dell'Ente;

- che in data 8.10.2018 il Comune di Scafati trasmetteva al C.F.I. la delibera della Commissione Straordinaria n. 82 dell'6.9.2018 avente ad oggetto:” Recesso dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale e alienazione delle Farmacie Comunali- Atto di indirizzo”

- che detta volontà di recedere dal Consorzio veniva confermata, in data 8.10.2018, nell'Assemblea dei Sindaci ai quali, il rappresentante del Comune di Scafati, confermava che la volontà di dismettere le farmacie comunali nasceva dalla grave situazione economica del Comune e contestualmente chiedeva di deliberare sulla operatività del recesso in una futura seduta durante la quale sarebbero state comunicate ulteriori proprie determinazioni;
- che l'assemblea dei Sindaci nella seduta dell'8.10.2018 accoglieva la richiesta di rinvio;
- che, in assenza di comunicazioni da parte del Comune di Scafati entro il termine concordato, l'Assemblea prendeva atto del recesso del Comune di Scafati dal C.F.I. demandando al CDA di procedere con gli adempimenti conseguenziali a tutela degli interessi patrimoniali dell'Ente e dei dipendenti;
- che con decorrenza dal.....il Comune di Scafati non fa parte degli enti consorziati del C.F.I.;
- che il C.F.I., nel rispetto del principio di continuità aziendale, gestionale e contabile, in accordo con il Comune di Scafati, al fine di evitare l'interruzione di un servizio pubblico di primaria importanza per la comunità, ha continuato a gestire le farmacie comunali site sul territorio di Scafati e fino alla sottoscrizione del presente atto;
- che il Comune di Scafati intende far gestire le predette Farmacie al C.F.I. e ciò fino alla data del 31.12.2019 salvo rinnovo annuale, per mutuo consenso;
- che con delibera del 19.4.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la presente convenzione;
- che la presente convenzione è stata ratificata dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione del 2.5.2019;
- che ciascuna delle parti:
 - prende atto e riconosce che C.F.I. ha continuato a gestire le farmacie comunali e fino alla data di sottoscrizione del presente atto, con il personale attualmente in servizio presso ciascuna farmacia;
 - prende atto e riconosce delle scelte gestionali ed economico - contabili compiute dal C.F.I. per gli investimenti, gli approvvigionamenti di merci, gli acquisti e tutto quanto abbia comportato un impegno finanziario;
 - prende atto e riconosce la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, nonché quella afferente agli adempimenti IVA;
 - prende atto e riconosce che il C.F.I. ha provveduto alla riscossione degli incassi giornalieri e alla loro contabilizzazione, alla contabilizzazione delle ricette spedite nell'ambito

del S.S.N. e al loro inoltro all'Ente tenuto al pagamento delle relative prestazioni, nonché al relativo incasso e alle operazioni tutte effettuate in ottemperanza agli obblighi sullo stesso gravanti per la gestione;

- prende atto e riconosce l'avvenuta manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature delle farmacie gestite dal C.F.I.;

- prende atto e riconosce l'avvenuto pagamento da parte del C.F.I. delle spese delle utenze, dei servizi, dei fitti passivi e di ogni altra spesa che si è resa necessaria per il corretto mantenimento dell'esercizio delle farmacie, ivi compreso ogni onere diretto ed indiretto, relativo alle tasse statali comunali e alle concessioni;

- prende atto e riconosce che il C.F.I. ha provveduto al pagamento delle spese di copertura assicurativa dei locali, degli impianti e del personale di tutte le sedi farmaceutiche;

- prende atto e riconosce la spesa sostenuta dal C.F.I. per la gestione del personale per l'esercizio delle farmacie e dei costi per oneri connessi a detta spesa;

- prende atto e riconosce che i costi indiretti sono stati ribaltati sul centro di costo di ciascuna delle cinque farmacie in proporzione al fatturato di ciascuna di esse;

e per l'effetto di tale presa d'atto e riconoscimento ratifica tutto quanto fatto e deciso dal C.F.I. siccome innanzi indicato.

Tutto ciò premesso le parti come innanzi generalizzate stipulano e convengono quanto segue:

- 1) La premessa è parte integrante del presente atto con valore di patto ad ogni effetto e conseguenza di legge.
- 2) Il Comune di Scafati, con la sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli art. 1703 e ss c.c. , affida, al Consorzio Farmaceutico Intercomunale la gestione delle cinque farmacie site sul territorio comunale e di cui è titolare, senza che detto affidamento comporti la cessione della titolarità delle stesse.
- 3) La presente convenzione regola la gestione delle farmacie insistenti sul territorio comunale fino alla data del 31.12.2019 e può essere prorogata annualmente per mutuo consenso.
- 4) Nell'ambito della gestione ed in virtù della presente convenzione il C.F.I. provvederà a l'esercizio delle farmacie di Scafati e alla gestione delle stesse attraverso l'utilizzo del personale già in organico presso le singole sedi e/o nel caso utilizzando altro personale del C.F.I.

Per quanto riguarda l'ordine gerarchico del personale e per la responsabilità delle mansioni affidate ad ogni operatore, varranno le disposizioni in partite dal C.F.I. nel

rispetto delle norme contrattuali cui è soggetto il personale medesimo; l'organico del personale addetto alle singole farmacie sarà deciso insindacabilmente sulla base di criteri di efficienza, efficacia sanitaria, sociale ed economica di gestione e fino alla scadenza della presente convenzione dal C.F.I.

Il costo dell' eventuale temporanea messa a disposizione, da parte del C.F.I. altro personale in aggiunta e/o in sostituzione all' organico previsto dalla pianta organica delle singole farmacie di Scafati verrà computato quale costo nel conto economico di ciascun centro di costo delle singole farmacie.

5) Il C.F.I., ferma restando a carico del direttore della farmacia ogni responsabilità di natura professionale riguardante la conduzione professionale dell'esercizio farmaceutico, si obbliga alla realizzazione dei servizi e all'adempimento degli impegni assunti con il presente atto sollevando il Comune da eventuali responsabilità di ordine legale, fiscale amministrativo ed economico che discendessero dall'inosservanza degli impegni suddetti.

6) Il C.F.I. coordinerà la gestione dell'organizzazione delle farmacie del Comune di Scafati con gli stessi criteri ed orientamenti in uso presso i propri reparti aziendali.

Il C.F.I., in particolare, si impegna a provvedere alla puntuale fornitura, tramite propri fornitori, di tutti i prodotti farmaceutici e salutari e di quant'altro sia necessario affinché l'esercizio delle farmacie sia sempre adeguato alle esigenze dell'utenza e congruo con una corretta gestione aziendale.

L'approvvigionamento di tutti i prodotti farmaceutici e salutari necessario all'esercizio delle farmacie sarà effettuato in esclusiva dal C.F.I. il quale curerà anche la sorveglianza e la puntuale gestione del servizio farmaceutico secondo le leggi vigenti fermo restando, da parte degli organi del Comune, il diritto ispettivo relativo alla qualità e al livello del servizio erogato nonché al rispetto di quanto pattuito con la presente convenzione.

Il C.F.I. nella gestione delle farmacie si obbliga a:

- a) assicurare la tenuta della contabilità economico-patrimoniale nonché quella afferente ai singoli adempimenti IVA; inoltre, ai fini della presente convenzione le farmacie di Scafati saranno considerate come centri di costo autonomi;
- b) provvedere alla riscossione degli incassi giornalieri e alla loro contabilizzazione, alla contabilizzazione delle ricette spedite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e al loro inoltro all'Ente tenuto al pagamento delle relative prestazioni

nonché al relativo incasso per la cui operazione il C.F.I. viene espressamente delegato con la presente convenzione

- c) effettuare il rinnovo delle attrezzature e degli arredi e di quant'altro si rendesse necessario per il corretto mantenimento dell'esercizio delle farmacie;
 - d) ad effettuare la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature delle farmacie provvedendo alla copertura assicurativa dei locali, degli impianti e del personale addetto alle farmacie;
 - e) alla copertura delle spese per utenze, servizi, fitti passivi e ogni altra spesa che si rendesse necessaria per il corretto mantenimento dell'esercizio delle farmacie ivi compreso ogni onere diretto-indiretto relativo alle tasse, alle concessioni;
 - f) la gestione della spesa del personale e di ogni altro onere eventualmente sostenuto dal C.F.I. per l'esercizio delle farmacie sarà rendicontato a chiusura dell'esercizio unitamente a qualsiasi altro onere di spesa.
- 7) Tutti i ricavi e i costi relativi ad ogni singola farmacia saranno imputati al centro costi di ciascuna di esse.
- 8) Per quanto riguarda le tariffe da praticare all'utenza, i prezzi per le vendite al pubblico per i farmaci saranno quelli fissati dalle disposizioni vigenti, mentre per i parafarmaci, i cosmetici e prodotti dietetici verranno praticate le tariffe in vigore presso le altre farmacie gestite dal C.F.I.
- Ove il Comune disponga, per finalità sociali e/o assistenziali, l'applicazione di particolari tariffe, e/o riduzioni e/o esenzioni, da praticare a fasce più bisognose di cittadini, i conseguenti costi relativi al mancato incasso (sconti) saranno computati sul contro centro costi di ciascuna farmacia insistente nel Comune di Scafati sulla scorta della documentazione inviata dal C.F.I.
- 9) Il C.F.I. provvederà agli incassi giornalieri inerenti alla gestione delle farmacie del Comune siano essi relativi a vendite per contanti al pubblico o ai crediti nei confronti degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale tramite le Aziende Sanitarie Locali, o derivati da altri proventi.
- 10) Il C.F.I. terrà una specifica contabilità separata per di ciascuna delle farmacie del Comune e la riorganizzazione contabile si articolerà su un bilancio consuntivo economico generale e su un bilancio consuntivo economico analitico.
- 11) Il bilancio economico di gestione comprenderà, tra i ricavi, tutte le vendite di farmaci e altri prodotti commercializzati dalle farmacie. Tra i costi si comprenderanno le spese

di acquisto dei prodotti, dei materiali di consumo, i costi dei servizi resi dai terzi, le spese generali del C.F.I. nella percentuale imputata ad ogni singola farmacia comunale in proporzione al fatturato di ciascuna di esse, gli ammortamenti, il costo del personale, i fitti passivi e ogni altro onere di pertinenza dell'esercizio di ogni singola farmacia.

- 12) I conti economici delle farmacie comunali verranno redatti secondo gli schemi di bilancio attualmente adottati dal C.F.I. (bilancio CE). Gli utili derivanti dall'esercizio e rilevati in conformità con le vigenti leggi in materia, verranno suddivisi al 50% per il Comune e al 50% per il C.F.I., così come verranno suddivisi al 50% per il Comune e al 50% per il C.F.I. le eventuali perdite.

Il C.F.I. si impegna a versare 60 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo il 50% degli utili così come il Comune si impegna a versare al Consorzio Farmaceutico Intercomunale entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio il 50% delle eventuali perdite così come determinate al comma precedente.

- 13) La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e con scadenza alla data del 31.12.2019, salvo rinnovo annuale, per mutuo consenso.

- 14) Al momento della cessazione della convenzione, per qualsiasi motivo, le rimanenze del magazzino della sedi farmaceutiche comunali, come risultanti da inventario da effettuarsi in contraddittorio tra le parti, saranno acquistate dal Comune di Scafati o dal nuovo gestore, al prezzo di costo da versare al C.F.I. contestualmente alla consegna dei locali, chiunque sia il soggetto consegnatario e qualunque sia il titolo della consegna.

- 15) Gli arredi e le attrezzature della farmacia sono e restano di proprietà del Comune di Scafati.

- 16) La parti espressamente dichiarano che si provvederà con atto successivo alla sottoscrizione della presente convenzione alla regolamentazione delle rispettive posizioni creditorie e debitorie da determinarsi sulla base di quanto previsto dallo Statuto attualmente in vigore nelle ipotesi di recesso. Nel caso in cui non si sia proceduto alla determinazione di quanto innanzi entro la data di scadenza della convenzione, fissata al 31.12.2018, o non si sia proceduto in tal senso prima della scadenza delle eventuali proroghe del presente atto al C.F.I. spetta il diritto di ritenzione con conseguente prosecuzione della gestione delle farmacie.